



RG 8279/2017

TRIBUNALE DI TORINO

(quinta sezione civile)

sezione lavoro

***procedimento ex art. 702bis cpc
promosso da***

rappresentate e difese dall'avv.
Guariso Alberto, dall'avv. Lavanna Marta e dall'avv Maiorca Alessandro

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE di TORINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Li Volti Mariamichaela

parte convenuta

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Borla Franca e dall'avv. Regaldo Patrizia

parte convenuta

Il giudice,
esaminati gli atti,
sentite le conclusioni formulate dalle parti,
sciogliendo fuori udienza la riserva,
svolge le seguenti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I

Con ricorso ex art. 702bis cpc, depositato in data 13 dicembre
2017,

chiedono che,
accertata la condotta discriminatoria del Comune di Torino, consistita
nell'aver negato l'assegno di maternità ex art. 74 dlgs 151/01, sia
pronunciata la condanna al pagamento della somma di € 1.694,95
ciascuna, oltre interessi legali; a fondamento dell'azione le parti
ricorrenti, in linea di fatto, espongono che:

- sono cittadine egiziane, titolari di permesso unico



- lavoro per motivi familiari;
- sono coniugate con cittadini extracomunitari e i rispettivi mariti sono tutti titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - tutte le ricorrenti sono madri di figli minori e gli ultimogeniti sono nati tra il dicembre 2015 e l'aprile 2016;
 - in base alle indicazioni riportate sul sito istituzionale del Comune di Torino, si sono rivolte ad un CAF convenzionato al fine di presentare la richiesta per la concessione dell'assegno di maternità;
 - tuttavia, gli addetti del CAF hanno rifiutato di ricevere la domanda affermando che la prestazione era riservata alle sole cittadine extracomunitarie soggiornanti di lungo periodo;
 - a seguito di successiva istanza inviata a mezzo raccomandata, il Comune di Torino ha confermato il diniego della prestazione poiché le ricorrenti sono *in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, quindi non rientrante tra le tipologie sopraccitate*;
 - con sentenza in data 21 giugno 2017 (C-449/16) la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la direttiva 2011/98 osta alla disposizione nazionale italiana che esclude i titolari di permesso unico lavoro dall'assegno famiglie numerose, prestazione simile a quella oggetto di causa.

Costituendosi in giudizio le parti convenute chiedono il rigetto del ricorso e l'INPS, in via preliminare eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

Pertanto, nel merito, nessuna delle circostanze allegate dalle ricorrenti è contestata dalle amministrazioni convenute e, pertanto, ex art. 115 cpc, gli elementi dedotti in linea di fatto vanno ritenuti pacificamente accertati in giudizio.

II

La questione dedotta in causa, è già stata oggetto di numerose decisioni, anche di questo Tribunale e della locale Corte di Appello (da ultimo Corte Appello Torino, 27 novembre 2018, n. 575/18), in parte prodotte in questo giudizio, che hanno univocamente ritenuta fondata la domanda proposta dalle ricorrenti.

Pertanto, nel presente giudizio non sono stati allegati fatti nuovi, né esposte ulteriori ragioni di diritto, idonee a confutare i motivi posti alla base di tale orientamento che, quindi, in forza del disposto dell'art.



118, comma 1, disp. att. cpc, viene integralmente richiamato e sinteticamente illustrato:

- con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, più precisamente difetto di titolarità passiva, formulata dall'INPS, è assorbente rilevare che nonostante la fase concessoria dell'assegno sia di competenza dei comuni (cfr art. 74, comma 3, dlgs 151/01), l'erogazione della prestazione è di esclusiva competenza dell'INPS (cfr art. 74, comma 8, dlgs 151/01 ove si dispone che *l'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS ...*); ne consegue che la presente sentenza deve poter far stato anche nei confronti dell'INPS che, quindi, è stato ritualmente evocato in giudizio;
- l'art. 74 dlgs 151/01 prevede che, in presenza di determinati requisiti reddituali (comma 4), l'assegno di maternità sia concesso per ogni figlio *alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carte di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (comma 1);
- tale previsione, quindi, comporta che alle donne extracomunitarie è richiesta l'ulteriore condizione di essere titolari di carta di soggiorno;
- la legittimità di tale disposizione deve essere apprezzata alla luce della Direttiva 2011/98/UE in materia di permesso unico di soggiorno, che ha stabilito *un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro*;
- l'art. 12 (*Diritto alla parità di trattamento*) della Direttiva prevede che *1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra l'altro, e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004*;
- *I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c) ... sono, rispettivamente, ... b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002*



- ... e ... c) *i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi;*
- le ricorrenti sono pacificamente titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, quindi, rientrano nel campo di applicazione della citata Direttiva;
 - con riferimento al profilo oggettivo della questione si ritiene che l'assegno di maternità previsto dall'art. 74 d.lgs. 151/01 sia una prestazione che rientra nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;
 - infatti, l'art. 1 del citato regolamento, lett. z) definisce come "prestazione familiare", *tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1* (nell'allegato 1 sono elencate alcune specifiche prestazioni, previste dalle legislazioni di alcuni Paesi membri: nessuna prestazione è menzionata per l'Italia);
 - tale conclusione è confermata dalla sentenza 21.6.2017, C-449/16, Martinez Silva, della Corte di Giustizia UE che ha precisato che *una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 883/2004 ... le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale*; occupandosi, in particolare, dell'ANF previsto dall'art. 65 L. 448/1998, la CGUE ha rilevato che *tale prestazione (...) viene concessa prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base a una situazione definita per legge. Dall'altro lato, l'ANF consiste in una somma di denaro versata ogni anno ai suddetti beneficiari e destinata a compensare i carichi familiari. Si tratta dunque proprio di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio*



familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;

- la Corte Giustizia conclude precisando che *l'ANF costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j) (recte, lettera z), n.d.e.), del Regolamento n. 883/2004 (v. par. 20-25 della sentenza);*
- tali considerazioni sono pertinenti anche con riferimento all'assegno di maternità previsto dall'art. 74 d.lgs. 151/01, che è concesso *in base a una situazione definita per legge*, ossia sulla base di requisiti oggettivi (la nascita di un figlio ed il mancato superamento di limiti di reddito stabiliti per legge) e *prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale* della pubblica Amministrazione;
- anch'esso consiste in *una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento del figlio neonato della beneficiaria;*
- anch'esso, conseguentemente, è una prestazione di sicurezza sociale *rientrante nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera z), del Regolamento n. 883/2004;*
- l'art. 74 dlgs 151/01 che concede l'assegno di maternità alle madri straniere extracomunitarie solo a condizione che siano in possesso di carta di soggiorno si pone, oggettivamente, in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dal citato art. 12 della Direttiva 2011/98/UE;
- il giudice nazionale, quindi, è chiamato a valutare la possibilità di dare alla norma nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria e, in caso negativo, a disapplicare la norma nazionale contrastante con il precetto comunitario;
- preliminarmente, peraltro, occorre considerare che l'Italia ha dato solo una parziale attuazione alla Direttiva 2011/98/UE, con il D.Lgs. 40/2014, senza recepire il disposto dell'art. 12 della Direttiva, ed omettendo, quindi, di garantire la parità di trattamento ivi prevista; tale omissione non può, ovviamente, vanificare l'efficacia diretta dell'art. 12, trattandosi di una norma: **a)** chiara (*I lavoratori dei paesi terzi ... beneficiano dello stesso trattamento*



- riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano*); **b)** incondizionata, non richiedendo alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell'ordinamento interno; **c)** che verte in tema di rapporti verticali, tra lo Stato e i soggetti privati; **d)** infine, il termine per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali (che era il 25.12.2013: v. art. 16) è ampiamente decorso;
- in conclusione, si deve ritenere che: **a)** la clausola di parità di trattamento di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE sia direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale; **b)** essa imponga un trattamento paritario, nell'erogazione dell'assegno di maternità, tra lavoratrici madri italiane e lavoratrici madri cittadine di Paesi extra-UE legalmente soggiornanti in Italia a fini lavorativi; **c)** non vi siano margini per un apprezzamento circa le ragioni che hanno mosso il legislatore nazionale ad introdurre il regime differenziato; **d)** non sia possibile dare della norma nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile;
 - l'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi della pubblica Amministrazione (quali sono, nel caso in esame, sia l'INPS sia il Comune di Torino): tanto i giudici nazionali quanto gli organi amministrativi, infatti, sono tenuti ad applicare integralmente il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, CGUE 22.6.1989, C-103/88, Costanzo, punti 30-33, CGUE 11.1.2007, C-208/05, ITC, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C-243/09, punti 61-63);
 - *ad abundantiam*, infine, si rileva che un ulteriore argomento a sostegno della disapplicazione dell'art. 74 D.Lgs. 151/2001 è, poi, desumibile dall'ordinanza n. 95/2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di



legittimità costituzionale dell'art. 74 sollevate dai Tribunali di Reggio Calabria e di Bergamo in controversie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio. La Corte Costituzionale ha motivato la dichiarazione di inammissibilità stigmatizzando l'omessa indicazione, da parte dei giudici remittenti, *dei motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione Europea*, facendo specifico riferimento proprio all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE;

- quindi, una volta appurato che l'art. 74 dlgs. 151/01 contrasta con l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno e a dare piena applicazione al diritto dell'Unione, senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nazionale;
- pertanto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, il convenuto INPS, ente erogatore ex art. 74, comma 8, dlgs 151/01, è condannato all'immediato pagamento dell'importo di € 1.694,95, a titolo di assegno di maternità, a favore di ciascuna ricorrente, oltre interessi legali con decorrenza dalla data delle rispettive istanze.

III

Le ricorrenti chiedono, inoltre, che il Comune di Torino sia condannato, ex art. 28 dlgs 150/11, ad adeguare le comunicazioni istituzionali al fine di evitare il reiterarsi delle condotte dedotte nel presente giudizio.

Il citato articolo, al comma 5, stabilisce che il giudice che accerta la condotta discriminatoria ne ordina la cessazione *adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti*.

In applicazione di tale disposizione il Comune di Torino dovrà adeguare le proprie comunicazioni istituzionali, relative alle condizioni per ottenere la prestazione in esame, specificando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE.

IV

Le spese, liquidate in dispositivo, a favore dei procuratori delle ricorrenti, dichiaratisi antistatari, sono poste a carico solidale delle parti convenute, ciò in considerazione del fatto che l'INPS, pur essendo mero ente erogatore, ha resistito in giudizio adottando la medesima linea difensiva dell'amministrazione comunale ed insistendo per il



rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Il giudice

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

accerta la natura discriminatoria del diniego della concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 dlgs 151/01;

dichiara tenuto e condanna l'INPS all'immediato pagamento a favore di ciascuna ricorrente dell'importo di € 1.694,95, oltre interessi legali con decorrenza dalla data delle rispettive istanze;

ordina al Comune di Torino di adeguare le proprie comunicazioni istituzionali specificando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE;

dichiara tenuti e condanna, il Comune di Torino e l'INPS, in solido tra loro, all'immediato pagamento a favore dell'avv. Alberto Guarisio, dell'avv. Marta Lavanna e dell'avv. Alessandra Maiorca, dichiaratisi antistatari, della somma di €. 3.137,60, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrente, a titolo di rifusione delle spese del giudizio;

manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Torino, 15 febbraio 2019

Il giudice del lavoro

Marco Nigra

